Procedura whistleblowing prevista dal Decreto Legislativo N. 24 del 10 marzo 2023
Aggiornamento del 09/03/2026

FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Questa Procedura espone le regole che GRAF SYNERGY SRL ha elaborato per il proprio Sistema di Segnalazione delle violazioni.
La procedura è rivolta a tutti i Dipendenti di GRAF SYNERGY SRL e agli altri soggetti obbligati dalla legge.
Di seguito si descrivono le modalità con le quali segnalare fatti che possono ledere l'interesse di GRAF SYNERGY SRL e di cui si è venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE:

La segnalazione deve riguardare le infrazioni previste dal codice etico adottato da GRAF SYNERGY SRL nonché le violazioni delle seguenti norme nazionali ed europee:

- violazioni del diritto nazionale (es. illeciti penali, civili, amministrativi, contabili)
- violazioni del diritto dell'Unione Europea, ad esempio in materia di: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

In modo specifico le violazioni rilevanti del diritto dell'Unione Europea sono le seguenti:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (d.lgs. n. 24/2023 art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (d.lgs. n. 24/2023 art. 2, co. 1, lett. a) n.4)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (d.lgs. n. 24/2023 art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea così come specificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) n. 6 del Decreto Legislativo 10/03/2023 n. 24.

È necessario che la segnalazione sia circostanziata per consentire il suo esame da parte dell'organo competente.
In particolare devono essere specificate:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto o dei fatti;
- tutti gli elementi che consentono di identificare il soggetto a cui sono attribuiti i fatti segnalati.

È possibile allegare documenti per supportare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione. È anche possibile indicare altri soggetti che sono a conoscenza dei fatti.

La segnalazione deve:

- essere effettuata in base a ragionevole e fondato motivo di ritenere la sussistenza di una violazione di legge, quindi, non deve essere fondata su semplici sospetti;
- riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo;
- riguardare fatti per i quali il segnalante abbia ragionevole motivo di ritenere che essi siano veri.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura whistleblowing (linee guida ANAC approvate con delibera n° 311 del 12 luglio 2023):

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

La segnalazione è ricevuta e trattata dal Responsabile del Procedimento nominato dalla Società.
Detto Responsabile del Procedimento è l'Avv. Francesco Romano, con studio in Modena – Via Rainusso 130, tel. 059.5960947.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE:
Le condotte illecite possono essere segnalate da: Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Liberi Professionisti, Fornitori, Azionisti e tutte le persone che amministrano, controllano, vigilano o rappresentano GRAF SYNERGY SRL.
Possono segnalare eventuali condotte illecite anche i soggetti che a qualsiasi titolo sono in procinto di svolgere, o hanno svolto attività per la Società (es. tirocinanti, candidati durante il processo di selezione, potenziali acquirenti o fornitori durante le fasi di trattativa precontrattuale).

PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE:
I soggetti sopra indicati devono effettuare una segnalazione, relativa agli eventuali fatti illeciti sopra elencati e dei quali siano venuti a conoscenza.
Deve essere segnalato qualsiasi evento o comportamento che possa causare un danno di qualunque tipo a GRAF SYNERGY SRL o ad una società del Gruppo GRAF.
La segnalazione deve essere fatta anche nel caso in cui si ritenga che la GRAF SYNERGY SRL o il Gruppo GRAF possa trarre, direttamente o indirettamente, qualsiasi beneficio o vantaggio dall'atto illecito oggetto di segnalazione.
Le segnalazioni devono essere nominative, documentate e circostanziate. In generale devono contenere tutti gli elementi utili per consentire la verifica dei fatti segnalati.

Si noti che: la segnalazione sarà trattata in forma RISERVATA.
Si noti altresì che: le eventuali segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Le Linee Guida ANAC hanno escluso che la posta elettronica ordinaria e la posta elettronica certificata (PEC) siano strumenti adeguati a garantire la riservatezza. Pertanto, le segnalazioni dovranno essere trasmesse per iscritto, in busta chiusa e sigillata, inviata per raccomandata A/R o consegnata direttamente presso lo Studio dell'Avv. Francesco Romano, in Via Rainusso 130, Modena CAP 41124, seguendo le istruzioni sotto indicate (Linee guida ANAC in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione Approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025) :

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale.

Per la segnalazione in forma scritta, è necessario utilizzare 3 buste chiuse:
- la prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante;
- la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione;
- entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al gestore della segnalazione.

La segnalazione sarà poi registrata in maniera riservata, mediante un autonomo registro di protocollazione in uso presso il gestore

In alternativa alla segnalazione scritta è possibile telefonare direttamente al Responsabile della Procedura, chiamando il numero 059.5960947 per chiedere un appuntamento riservato entro un termine ragionevole.

Si noti che:
- al momento della ricezione della segnalazione telefonica, il personale competente potrebbe documentare la stessa mediante un resoconto dettagliato della conversazione;

- In caso di incontro diretto, il gestore potrebbe procedere, previo consenso della persona segnalante, alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante;
- laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest'ultima può essere sempre verificato e rettificato dalla persona segnalante al momento della sottoscrizione.

Alla persona segnalante sarà rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Il riscontro sarà dato entro 3 mesi dalla segnalazione.
Durante il procedimento di verifica sulla fondatezza della Segnalazione, chiunque l'abbia inviata potrà essere contattato per la richiesta di ulteriori informazioni.
Il Responsabile del Procedimento, ha il dovere di svolgere adeguata indagine nel rispetto della legge e della riservatezza dei soggetti coinvolti.
A conclusione dell'indagine, qualora emerga l'assenza di elementi precisi e circostanziati o l'infondatezza della stessa segnalazione, il Responsabile del Procedimento archivierà la pratica annotando il motivo dell'archiviazione. Se la segnalazione risulta fondata, il Responsabile del Procedimento predispone una relazione che sarà trasmessa ai competenti organi aziendali. Ciò per consentire la scelta degli interventi da avviare a tutela della società o del gruppo societario.
Come detto sopra, la procedura di gestione della segnalazione deve concludersi entro tre mesi decorrenti dalla data in cui è stata fornita la ricevuta della ricezione della segnalazione.
Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il gestore dovrà cancellare sia la segnalazione sia la relativa documentazione, al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione. Resta inteso che potranno, invece, essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione. Ciò in considerazione della circostanza che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali alla persona segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, ai sensi del quale, quando la contestazione disciplinare "sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità".

Si precisa che: laddove il Responsabile del Procedimento versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), la segnalazione dovrà essere fatta utilizzando esclusivamente il canale esterno predisposto da ANAC.

LA TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE (linee guida ANAC approvate con delibera n° 311 del 12 luglio 2023)
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

DIVIETO DI RITORSIONE O DISCRIMINAZIONE
Nei confronti del Soggetto Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
A tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione è definito come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

Tuttavia, si noti che:
la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa . Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è applicata anche una sanzione disciplinare.

LA POSIZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO (linee guida ANAC approvate con delibera n° 311 del 12 luglio 2023).
La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

SANZIONI:
Ferme restando le sanzioni previste dalla Legge, il sistema disciplinare di GRAF SYNERGY SRL prevede sanzioni nei confronti di coloro che la stessa Società ha accertato essere responsabili degli illeciti che sono oggetto delle segnalazioni verificate e fondate.
Si precisa che, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità disciplinare, civile e penale nei confronti di chi ha effettuato la segnalazione.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I documenti raccolti nel corso della procedura di segnalazione sono riservati e vengono conservati in modo tale da preservare la loro riservatezza.
Le segnalazioni ed i documenti sono conservati per il tempo necessario alla definizione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.
Tutte le attività connesse alla gestione delle segnalazioni devono rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali.

COMUNICAZIONE DELL'ADOZIONE DELLA PROCEDURA:
GRAF SYNERGY SRL si impegna a comunicare l'adozione di questa procedura attraverso la bacheca elettronica interna, attivata attraverso email a tutti i dipendenti.

Nonantola , 09/03/2026 GRAF SYNERGY SRL

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING"

La presente informativa viene resa da GRAF SYNERGY SRL rispetto ai trattamenti dei dati personali degli interessati (intendendosi per interessati il segnalante, il segnalato o altra persona fisica coinvolta nella segnalazione) nell'ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite (cd. segnalazioni di whistleblowing, di seguito solo "Segnalazioni"), pervenute attraverso il canale previsto dalla Procedura adottata dalla Società (di seguito solo "Procedura").

1 . Titolare del trattamento e Responsabile del Trattamento
Il Titolare del trattamento è GRAF SYNERGY SRL in persona del legale rappresentante con sede in Nonantola, Via Galileo Galilei 38.
Il Responsabile della Procedura nonché Responsabile del Trattamento dei dati personali è L'Avv. Francesco Romano, con Studio in Modena, Via Rainusso 130, tel. 059.5960947.

2. Tipologia di dati trattati
Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla Procedura di whistleblowing adottata dalla Società, i dati personali raccolti e trattati dal Responsabile della Procedura sono quelli contenuti nella Segnalazione nonché quelli acquisiti nel corso delle pertinenti attività istruttorie. Tali dati possono appartenere alle seguenti categorie: dati personali comuni (es. le generalità di chi effettua la segnalazione; la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; la data e il luogo ove si è verificato il fatto; il nominativo di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; informazioni relative ad eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; i nominativi di eventuali altri soggetti terzi coinvolti in base alla procedura aziendale (di seguito, complessivamente, "soggetti interessati"). Tutti i dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti come "dati personali".

3. Finalità del trattamento, base giuridica e natura del conferimento
I dati personali forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio, fornitura o consulenza con il Titolare, secondo quanto previsto dalla Procedura adottata, verranno raccolti e trattati dal Responsabile del Procedimento per la gestione delle segnalazioni e per effettuare le attività istruttorie necessarie per verificare la fondatezza del fatto illecito segnalato e, se necessario, per l'adozione delle misure correttive e per intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti del responsabile o dei responsabili delle condotte illecite.
La base giuridica per il trattamento dei dati di cui sopra è la seguente:
il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo di legge a cui è tenuto il Titolare;
Il trattamento è giustificato dal perseguimento di un interesse legittimo del Titolare.
Si noti che: il conferimento dei dati personali è facoltativo. I dati saranno trattati in forma riservata. Le eventuali segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

4. Soggetti destinatari dei dati personali

I dati personali contenuti nella segnalazione non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei limiti di quanto previsto dal diritto nazionale e dell'Unione europea e in conformità alla procedura adottata dal Titolare; in particolare, i dati potranno essere condivisi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, con i seguenti soggetti: personale specificamente individuato, autorizzato al trattamento dei dati personali e debitamente istruito ai sensi degli artt. 29 del Regolamento e art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") nonché i soggetti preposti all'amministrazione del personale, e i membri del Collegio Sindacale, in qualità di soggetti direttamente o indirettamente coinvolti per l'esame e la gestione delle segnalazioni; soggetti esterni alla compagine aziendale del Titolare che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (il Responsabile della Procedura); enti e autorità pubbliche e/o private, in qualità di autonomi titolari, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. Sarà in ogni caso garantita la massima riservatezza della identità del soggetto segnalante, in conformità alle procedure aziendali.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

5. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti sia cartacei che informatizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alla finalità di gestione della segnalazione in materia di whistleblowing e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I canali dedicati e utilizzati per l'invio delle segnalazioni offrono garanzia di riservatezza delle informazioni. Il Titolare e il Responsabile del Procedimento attuano idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti.
Il Titolare e il Responsabile del Procedimento impiegano idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni acquisite in materia di whistleblowing.

6. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali contenuti nella segnalazione e nella eventuale documentazione allegata, sono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura. Tuttavia, il Titolare si riserva di conservare i predetti dati personali anche per tutto il tempo necessario per l'adempimento di obblighi normativi e per soddisfare eventuali esigenze difensive. Si informa che nel caso in cui sia instaurato un procedimento giudiziario, il periodo di conservazione dei dati potrà essere prolungato fino alla conclusione dello stesso procedimento giudiziario e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, la segnalazione ed i dati ad essa connessi saranno cancellati.

7. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali relativi alla procedura di whistleblowing impedisce la corretta gestione della segnalazione.

8. Trasferimento extra UE dei dati personali

I dati personali relativi alle segnalazioni saranno trattati dal Titolare e dal Responsabile della Procedura all'interno del territorio dell'Unione europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione europea oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione europea, il trattamento dovrà essere regolato in conformità a quanto previsto dalla legge.

9. I diritti in materia di riservatezza dei dati

In qualunque momento si potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, la revoca del consenso prestato ex art. 7 del Regolamento, ottenere la portabilità dei dati nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Si può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei dati ex art. 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione ed il Titolare si riserva di valutare l'istanza.

È previsto il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del Regolamento (Garante per la protezione dei dati personali) ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Responsabile della Procedura al seguente recapito: francesco@avvocatoromano.info

Nonantola , 09/03/2026 GRAF SYNERGY SRL

Studio Legale
Avv. Francesco Romano
Via Elia Rainusso 130
Modena 41124 - tel. 059 5960947

Procedura di whistleblowing per incarico di Graf Synergy SRL
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con la gestione della procedura di whistleblowing, si comunica quanto segue:

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento è GRAF SYNERGY SRL in persona del legale rappresentante con sede in Nonantola, Via Galileo Galilei 38.

Il Responsabile della PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING nonché Responsabile del Trattamento dei dati personali derivanti dalle segnalazioni è l'Avv. Francesco Romano, con Studio in Modena, Via Rainusso 130, tel. 059.5960947.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali raccolti e trattati dal Responsabile della Procedura nell'ambito della gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla Procedura di whistleblowing adottata dalla Società, sono quelli contenuti nella Segnalazione nonché quelli acquisiti nel corso delle pertinenti attività istruttorie. Tali dati possono appartenere alle seguenti categorie: dati personali comuni (es. le generalità di chi effettua la segnalazione; la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; la data e il luogo ove si è verificato il fatto; il nominativo di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; informazioni relative ad eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati; i nominativi di eventuali altri soggetti terzi coinvolti in base alla procedura aziendale (di seguito, complessivamente, "soggetti interessati"). Tutti i dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti come "dati personali".

Base giuridica del trattamento

Il Responsabile della Procedura tratta i suddetti dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

- sia necessario per la gestione della procedura di whistleblowing;
- sia necessario per adempiere un obbligo di legge;
- sia giustificato da un interesse legittimo del titolare.

I dati personali forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio, fornitura o consulenza con il Titolare, secondo quanto previsto dalla Procedura adottata, verranno raccolti e trattati dal Responsabile della Procedura per la gestione delle segnalazioni e per effettuare le attività istruttorie necessarie per verificare la fondatezza del fatto illecito segnalato e, se necessario, per l'adozione delle misure previste dalla legge.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. I dati saranno trattati in forma riservata. Le eventuali segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

La mancata comunicazione dei dati personali relativi alla procedura di whistleblowing impedisce la corretta gestione della segnalazione.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali contenuti nella segnalazione e nella eventuale documentazione allegata, sono conservati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura. Tuttavia, il Titolare del Trattamento si riserva di conservare i predetti dati personali anche per tutto il tempo necessario per l'adempimento di obblighi normativi e per soddisfare eventuali esigenze difensive. Si informa che nel caso in cui sia instaurato un procedimento giudiziario, il periodo di conservazione dei dati potrà essere prolungato fino alla conclusione dello stesso procedimento giudiziario e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, la segnalazione ed i dati ad essa connessi saranno cancellati.

Comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a:

1. Professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Riservatezza dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati personali non sono oggetto di profilazione. Inoltre per essi è garantita la massima riservatezza.

Trasferimento dati in paesi extra UE

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti sia cartacei che informatizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alla finalità di gestione della segnalazione in materia di whistleblowing e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I canali dedicati e utilizzati per l'invio delle segnalazioni offrono garanzia di riservatezza delle informazioni. Il Titolare e il Responsabile del Procedimento attuano idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti.

Il Titolare e il Responsabile del Procedimento impiegano idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni acquisite in materia di whistleblowing.

Diritti dell'interessato

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere al professionista l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari;
- revocare il consenso in qualsiasi momento. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Il sottoscritto/a_____

Codice fiscale:_____
acconsente a che il professionista ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Modena, _____ _____